

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 340

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CADDEO, ANGIUS, DETTORI,
MURINEDDU, NIEDDU, ACCIARINI, BARATELLA, BASSO,
BATTAFARANO, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI,
BRUNALE, BRUTTI Massimo, BUDIN, CALVI, CHIUSOLI, DI
GIROLAMO, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GARRAFFA,
GASBARRI, GRUOSSO, IOVENE, MACONI, MASCIONI,
MONTINO, MORANDO, PIATTI, PILONI, PIZZINATO,
STANISCI, VICINI, VISERTA COSTANTINI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di
elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea - così come modificato dal Trattato di Amsterdam - assegna alla Comunità il compito di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari», considerato che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati proprio al loro *status* di insularità.

Per effetto di tali innovazioni, le regioni insulari costituite nel territorio dell'Unione europea hanno visto riconosciuto il diritto a godere di un trattamento differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o federale funzionanti nell'ambito comunitario, in considerazione del carattere di insularità che le contraddistingue. L'ordinamento comunitario deve pertanto tenere conto di simili svantaggi e prevedere l'adozione di misure specifiche atte a consentire l'integrazione delle regioni insulari nel mercato interno, a condizioni eque. Il fatto che l'insularità sia un tratto comune a queste regioni non comporta affatto che le specifiche misure adottate debbano essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche variare notevolmente da realtà a realtà: come lo stesso Parlamento europeo ha recentemente tenuto a sottolineare, le varie regioni insulari non subiscono allo stesso modo il fattore insulare, rendendo necessaria una politica europea in loro favore che sappia adattarsi ai differenti problemi che stanno loro di fronte.

Anche su un altro piano l'ordinamento comunitario ha di recente fatto registrare notevoli sviluppi per quanto riguarda lo *status* delle singole regioni insulari. Si tratta delle significative aperture verso l'obiettivo di una «Europa delle regioni», in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo con gli

Stati e le istituzioni comunitarie alla realizzazione del processo di integrazione in atto, rendano più credibile il principio che le decisioni prese a livello europeo debbano essere assunte il più vicino possibile ai cittadini. «Il principio di prossimità», richiamato dal relatore, onorevole Georgios Anastassopoulos, nell'elaborazione del progetto di *Atto sulla procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo*, implica, in funzione delle dimensioni dello Stato membro, l'esistenza di circoscrizioni territoriali in modo tale da consentire «agli elettori e ai deputati europei di stabilire un rapporto diretto e efficace». Tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e periferiche, devono poter far sentire la loro voce, onde evitare che il divario con la parte più sviluppata dell'Europa, invece di ridursi, si accresca pericolosamente.

Ad una siffatta evoluzione dell'ordinamento comunitario non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. In base alla normativa vigente la ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni: ne consegue una pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose. L'esigenza di mettere fine ad una simile anomalia, avvertita anche di recente nel nostro Parlamento come attesta la presentazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica di diverse proposte di legge in materia, si pone, nel caso della Sardegna, con caratteri

di particolare urgenza. A questo proposito, conviene anzitutto tener presente che in una fase in cui l'Intergruppo delle Isole del Parlamento europeo sviluppa un'intensa azione svolta ad ottenere l'attuazione dei principi che, rispetto alle regioni insulari, i Trattati finalmente contengono, la Sardegna non può disporre, in seno all'Assemblea di Strasburgo, di propri rappresentanti che possano far valere efficacemente le istanze connesse agli specifici caratteri della sua insularità.

Non va dimenticato, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è

stato riconosciuto lo *status* di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione. Non si può, infine, fare a meno di sottolineare come tra le regioni che, per effetto della citata legge n. 18 del 1979, risultano prive di una propria rappresentanza al Parlamento europeo, la Sardegna presenta un'ulteriore particolarità, quella di poter assicurare con una popolazione di circa 1.500.000 abitanti, l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una circoscrizione elettorale che coincida con il territorio della regione.

Per queste ragioni riteniamo la «cancellazione» della Sardegna dall'Assemblea di Strasburgo iniqua ed inaccettabile e proponiamo la costituzione di due distinte circoscrizioni elettorali, una per la Sardegna e l'altra per la Sicilia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «La regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nella V e nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la parola: «quinta» sono inserite le seguenti: «e sesta».

Art. 4.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A

Circoscrizioni elettorali

	Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	Sardegna	Cagliari
VI	Sicilia	Palermo

